Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 289 del 28 ottobre 1976

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 28 ottobre 1976 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1976.

Regolamenti dei fondi di previdenza a favore dei medici mutualisti: ambulatoriali, generici e specialisti esterni.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1976.

Regolamenti dei fondi di previdenza a favore dei medici mutualisti: ambulatoriali, generici e specialisti esterni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici nel testo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1971, n. 142;

Visti in particolare gli articoli 4, secondo comma, e 14, primo comma, lettera *a*), di detto statuto concernenti, rispettivamente, la possibilità per l'Ente di assumere la gestione di fondi speciali per la previdenza e l'assistenza a favore di particolari categorie di sanitari ed il compito, spettante al comitato direttivo dell'Ente stesso, di deliberare i regolamenti concernenti l'imposizione e la riscossione di contributi e la erogazione della prestazione dei fondi di previdenza assunti in gestione;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1972, con il quale sono state approvate le deliberazioni in data 26 settembre 1970 e 22 gennaio 1972, con le quali il comitato direttivo del suddetto Ente aveva adottato il regolamento dei fondi di previdenza a favore dei medici aventi rapporto professionale con gli Istituti gestori dell'assicurazione sociale di malattia;

Viste le deliberazioni in data 26 giugno 1976 e 17 luglio 1976, con le quali il comitato direttivo dell'Ente predetto ha adottato distinti regolamenti per la gestione dei suindicati fondi di previdenza;

Ritenuta la opportunità di approvare tali ultime deliberazioni;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni del 26 giugno 1976 e del 17 luglio 1976 del comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici con le quali sono stati adottati i regolamenti appresso indicati in sostituzione del regolamento dei fondi di previdenza a favore dei medici mutualisti, adottato con delibere del 26 settembre 1970 e 22 gennaio 1972 e approvate con decreto ministeriale 19 maggio 1972:

regolamento del fondo di previdenza a favore dei medici mutualisti ambulatoriali;

regolamento del fondo di previdenza a favore dei medici mutualisti generici;

regolamento del fondo di previdenza a favore dei medici mutualisti specialisti esterni.

Il presente decreto, con l'annesso testo dei rispettivi regolamenti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

REGOLAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE DEI MEDICI MUTUALISTI AMBULATORIALI

Art. 1.

Il fondo di previdenza a favore dei medici aventi rapporto professionale con gli istituti gestori dell'assicurazione sociale di malattia ed operanti negli ambulatori degli istituti medesimi, assunto in gestione dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici, ENPAM, a norma dell'art. 4, secondo comma, dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931, e successive modificazioni, è regolato dalle disposizioni di cui al presente regolamento nonchè dalle norme del regolamento approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 19 maggio 1972 per la parte espressamente richiamata.

Sono iscritti al fondo tutti i medici di cui al precedente comma aventi rapporto professionale con istituti comunque denominati ed operanti negli ambulatori degli istituti medesimi.

La determinazione della misura dei contributi previdenziali e delle modalità del loro versamento è rimessa alle norme che regolano i rapporti fra i medici e gli istituti, avuto riguardo alle indicazioni formulate dal comitato consultivo ai sensi del successivo art. 16.

Art. 2.

Le entrate del fondo sono costituite:

a) dai versamenti degli istituti di cui al precedente art. 1 quali contributi previdenziali relativi ai compensi corrisposti ai medici operanti a rapporto professionale negli ambulatori gestiti dagli istituti medesimi;

b) dai versamenti effettuati dagli iscritti o dagli istituti a titolo di riscatto dei periodi di cui al successivo art. 3;

c) da una quota dei proventi e delle plusvalenze degli investimenti dell'ENPAM proporzionale ai mezzi del fondo;

d) da donazioni ed oblazioni a favore del fondo.

Le uscite del fondo sono costituite:

a) dalle prestazioni previdenziali di cui al presente regolamento;

b) da una quota delle spese di amministrazione dell'ENPAM determinata annualmente dal comitato direttivo dell'Ente in proporzione sia ai mezzi gestiti per il fondo che all'entità delle prestazioni erogate.

La differenza fra le entrate e le uscite di cui sopra viene passata alla riserva tecnica generale costituita con tutti i mezzi di competenza del fondo.

Art. 3.

I periodi di attività comunque svolta presso ambulatori direttamente gestiti dagli istituti di cui al precedente art. 1 e per i quali non vi è stata contribuzione previdenziale al fondo possono essere riscattati ai fini previdenziali mediante versamento dei contributi relativi.

Possono essere altresì riscattati ai fini previdenziali, per un massimo di dieci, gli anni necessari al conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia e quelli necessari per conseguire, secondo l'ordinamento in vigore, i titoli richiesti per svolgere l'attività professionale di cui al precedente art. 1.

Il riscatto dei periodi di cui al primo comma del presente articolo avviene mediante versamento di un contributo che per ciascun istituto e per ciascun anno che si intende riscattare, e proporzionalmente per le frazioni di anno, è pari all'80 % del contributo medio annuo per un'ora di servizio settimanale versato nell'ultimo decennio che precede l'anno di presentazione della domanda di riscatto, o nel minor tempo corrente fra la data di inizio della contribuzione e la data di presentazione della domanda, moltiplicato per il numero medio delle ore settimanali di servizio tenuto nel periodo da riscattare.

Il riscatto degli anni di cui al secondo comma del presente articolo avviene mediante versamento di un contributo che per ciascun anno che si intende riscattare è pari all'80% del contributo medio annuo per un'ora di servizio settimanale versato dagli istituti di cui al precedente art. 1 nel quinquennio che precede l'anno di presentazione della domanda di riscatto, moltiplicato per il numero medio delle ore settimanali di servizio tenuto nel corso del rapporto professionale con gli istituti medesimi.

I riscatti di cui ai precedenti primo e secondo comma sono consentiti, prima del compimento del 65° anno di età e dell'insorgere dello stato d'invalidità pensionabile, all'iscritto che, alla data di presentazione della domanda, possa contare su una anzianità di contribuzione al fondo di almeno 7 anni; peraltro, ai fini del riscatto di cui al primo comma, il requisito di anzianità contributiva di cui sopra deve derivare da attività prestata per l'istituto o per ciascuno degli istituti per i quali è stata avanzata domanda di riscatto.

Il versamento del contributo di riscatto può essere effettuato in unica soluzione ovvero ratealmente; ove l'iscritto scelga la forma di pagamento rateale, il contributo di riscatto viene maggiorato dell'interesse del 5% annuo e deve essere corrisposto, con le modalità stabilite dal comitato direttivo dello ENPAM su conforme parere del comitato consultivo del fondo, in un numero di anni non superiore a quello degli anni da riscattare.

In caso di cessazione dal rapporto professionale con gli istituti di cui al precedente art. 1, in caso di invalidità e in caso di decesso dell'iscritto prima che sia completato il versamento rateale del contributo di riscatto, il calcolo delle prestazioni viene effettuato come se il riscatto medesimo fosse stato completato all'atto del verificarsi dell'evento e quanto risulta effettivamente ancora dovuto, al netto di ogni interesse, viene trattenuto sulle competenze degli aventi diritto con un massimo, per le pensioni di invalidità ed a superstiti, pari al 20% dell'importo di esse.

Tuttavia, se al momento del verificarsi dell'evento l'iscritto non è in regola con il versamento rateale dei contributi, i benefici derivanti dall'accoglimento della domanda di riscatto vengono limitati agli anni, o alle frazioni di anno, relativi ai versamenti effettuati.

Art. 4.

Delle entrate e delle uscite del fondo l'ENPAM tiene separata gestione.

L'ENPAM tiene altresì separata contabilizzazione di tutti i contributi versati per ciascun iscritto in relazione alla sua attività professionale prestata negli ambulatori degli istituti di cui all'art. 1 del presente regolamento.

A ciascun iscritto l'ENPAM rimette annualmente il prospetto dei contributi versati, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, per l'iscritto medesimo.

Art. 5.

Le prestazioni previdenziali assicurate dal presente regolamento sono cumulabili con tutte le prestazioni del fondo di previdenza generale dell'ENPAM, con quelle degli altri fondi di previdenza a favore di particolari categorie gestiti dallo ENPAM, con quelle del fondo per l'assicurazione in caso di ricovero ospedaliero dei medici e dei loro familiari e con tutte le altre prestazioni previdenziali di cui gli iscritti eventualmente beneficiano o beneficieranno.

Le misure delle pensioni erogate dal fondo sono soggette a variazioni, secondo le norme che seguono, in relazione alle variazioni del numero indice mensile nazionale dei «prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati», elaborato dall'Istituto centrale di statistica.

A tal fine, per ciascuna pensione si rileva il predetto numero indice per il mese di dicembre di ciascun anno e si calcola la variazione percentuale in aumento od in diminuzione da esso subita, nell'anno, rispetto al numero indice del mese di dicembre dell'anno di decorrenza della pensione.

La variazione percentuale così rilevata, fino al limite massimo del 12% annuo, viene applicata alla misura iniziale della pensione cumulandosi algebricamente con le variazioni man mano apportate alla pensione in godimento.

La variazione della pensione decorre dal 1° luglio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla variazione medesima.

Alla fine di ciascun biennio dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si provvede all'accertamento, a mezzo di apposito bilancio tecnico, della situazione finanziaria del fondo ed alle modificazioni delle norme relative ai trattamenti previsti dal regolamento stesso, anche in ordine al limite massimo delle variazioni da apportare alle pensioni in godimento rese eventualmente necessarie dai risultati dell'accertamento.

Art. 6.

I trattamenti previdenziali erogati dal fondo sono i seguenti:

il trattamento ordinario;

il trattamento per invalidità assoluta e permanente;

il trattamento a favore dei superstiti;

il trattamento per invalidità temporanea.

Art. 7.

Il trattamento ordinario è riconosciuto a favore dell'iscritto che dopo l'entrata in vigore del presente regolamento abbia compiuto il 65° anno di età e sia cessato dal rapporto professionale di cui al precedente art. 1.

Il trattamento ordinario è riconosciuto anche all'iscritto di cui al precedente comma che non abbia raggiunto il 65° anno di età, semprechè egli abbia conseguito presso il fondo una anzianità contributiva, effettiva o riscattata ai sensi del precedente art. 3, non inferiore a 28 anni di cui almeno 18 coperti da contribuzione effettiva e sia in possesso da almeno 30 anni del diploma di laurea in medicina e chirurgia. I predetti requisiti di anzianità contributiva e di laurea sono ridotti di 3 anni per gli iscritti che per almeno 10 anni hanno svolto negli ambulatori degli istituti una attività per la quale sono stati esposti al rischio di radiazioni ionizzanti di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93 ed hanno percepito da parte degli istituti medesimi una apposita indennità di rischio. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti contributivi sopra indicati si tiene conto anche dell'anzianità contributiva maturata dall'iscritto in distinti periodi, presso i fondi di previdenza gestiti dall'ENPAM a favore dei medici generici e specialisti operanti nei propri studi professionali, purchè derivante da attività svolta in epoca diversa da quella coperta da contribuzione al presente fondo.

Il trattamento consiste nella liquidazione di una indennità pari all'80% dell'importo dei contributi che per ciascun istituto sarebbero stati versati per l'iscritto per tutta la durata del rapporto coperta da contribuzione, effettiva o riscattata ai sensi del precedente art. 3, ove vi fosse sempre stata una contribuzione pari a quella media riscontrata nei cinque anni solari di più elevata contribuzione compresi nell'ultimo decennio, ragguagliata all'orario medio settimanale di lavoro effettivamente tenuto nel corso del rapporto con il singolo istituto.

Per la determinazione di tale indennità si calcola, per ciascun istituto:

a) il contributo annuo medio dei cinque anni di più elevata contribuzione compresi nell'ultimo decennio, esclusi i versamenti a titolo di riscatto, e lo si divide per il numero medio delle ore settimanali di lavoro tenuto nei cinque anni medesimi;

b) il numero medio delle ore settimanali di lavoro tenuto durante tutta la durata del rapporto professionale coperto da contribuzione effettiva o riscattata;

c) il numero degli anni di rapporto coperto da contribuzione effettiva o riscattata.

L'80% del prodotto dei valori risultanti dai calcoli di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) indica la somma da liquidare per ciascun istituto; il totale delle somme da liquidare per ciascun istituto costituisce l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo.

All'iscritto che, al raggiungimento del 65° anno di età non cessi dal rapporto con gli istituti di cui al precedente art. 1 compete, per una sola volta, su richiesta ed a titolo di acconto sulla liquidazione definitiva, la liquidazione di una indennità di importo pari, nel massimo, al 30% di quella che gli verrebbe liquidata ove cessasse dal rapporto con gli istituti medesimi all'atto della richiesta.

All'atto della cessazione del rapporto, dall'indennità definitiva viene detratto l'acconto erogato a mente del precedente comma rivalutato per ciascun anno, e proporzionalmente per le frazioni di anno, in base al tasso di rendimento lordo del patrimonio del fondo, comprese le plusvalenze contabilizzate, risultante dal bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Art. 8.

In sostituzione della indennità di cui al precedente articolo o di una parte di essa, gli iscritti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo medesimo possono conseguire una pensione ordinaria reversibile ai superstiti di cui all'art. 12 con le modalità ed in base alle aliquote ivi previste.

L'importo della pensione ordinaria annua si calcola moltiplicando l'indennità o la parte di essa che si intende sostituire con la pensione medesima per il coefficiente fissato dalla tabella *A* allegata al presente regolamento e relativo alla età raggiunta dall'iscritto al momento della presentazione allo ENPAM della richiesta.

Art. 9.

In caso di cessazione dal rapporto professionale con tutti gli istituti di cui al precedente art. 1, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e prima del raggiungimento del 65° anno di età o dell'anzianità contributiva di cui al secondo comma del precedente art. 7, spetta all'iscritto la liquidazione di una indennità pari all'80% dei contributi versati, intendendosi la rimanente parte dei contributi ed i proventi degli investimenti con essi effettuati acquisiti al fondo a titolo di copertura dei rischi corsi fino alla liquidazione.

Per il medico che, dopo aver cessato dal rapporto professionale con tutti gli istituti ed essere stato liquidato a mente del presente regolamento o del regolamento 19 maggio 1972 ovvero ancora di precedenti regolamenti, riprenda l'attività a rapporto professionale negli ambulatori degli istituti medesimi. si instaura una posizione previdenziale nuova ad ogni effetto; in questo caso l'iscritto semprechè non abbia percepito l'indennità di cui al precedente art. 7, può riscattare la differenza fra gli anni riscattabili nel corso del nuovo rapporto e gli anni riscattati nel corso del precedente rapporto nonchè alle condizioni di cui al terzo e quinto comma dell'art. 3, gli anni relativi alla durata del precedente rapporto.

Art. 10.

Il trattamento per invalidità assoluta e permanente spetta all'iscritto che, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e prima del compimento del 70° anno d'età, divenga inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale ai fini del conseguimento della pensione per invalidità erogata dal fondo di previdenza generale dell'ENPAM e cessi dal rapporto professionale con tutti gli istituti di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Il trattamento per invalidità assoluta e permanente consiste nella liquidazione di una indennità pari all'80% dei contributi versati per l'iscritto dagli istituti di cui al precedente art. 1 nonchè dal totale dei contributi versati dall'iscritto medesimo a mente dell'art. 3, primo e secondo comma, integrati da una somma pari ad un decimo dell'importo complessivo, come sopra determinato, per ogni anno intero mancante al raggiungimento del 70° anno di età; dall'ammontare così calcolato si detrae quanto eventualmente liquidato quale acconto a mente del penultimo comma del precedente art. 7 rivalutato, entro il limite del 5% annuo, ai sensi dell'ultimo comma del medesimo art. 7.

L'integrazione di cui al precedente comma non può comunque essere inferiore al totale dei contributi versati nei cinque anni di più elevata contribuzione, riscatti esclusi, compresi nell'ultimo decennio, nè può essere superiore al doppio di essi.

L'iscritto ha diritto, ove più favorevole, all'indennità prevista in caso di liquidazione del trattamento ordinario di cui all'art. 7, ancorchè non possa contare sui requisiti di anzianità di contribuzione e di laurea di cui al secondo comma del medesimo art. 7.

Al posto della liquidazione dell'indennità di cui ai precedenti comma l'iscritto può conseguire una pensione annua reversibile ai superstiti, calcolata sull'ammontare dell'indennità e pari:

al 50% delle prime lire 1 milione dell'indennità medesima;

al 40% delle successive lire 1 milione dell'indennità medesima;

al 30% delle successive lire 1 milione dell'indennità medesima;

al 20% delle successive lire 1 milione dell'indennità medesima;

al 15% dell'eccedenza.

La revoca del trattamento di pensione per invalidità da parte del fondo di previdenza generale dell'ENPAM comporta anche la revoca del trattamento di pensione per invalidità da parte del fondo di cui al presente regolamento.

Art. 11.

Ai superstiti degli iscritti competono le prestazioni di cui ai successivi articoli.

Sono considerati superstiti:

a) il coniuge dell'iscritto, semprechè non sia stata pronunziata sentenza di divorzio fra i coniugi nè sentenza di separazione per colpa del coniuge superstite o di entrambi;

b) i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati e naturali riconosciuti dell'iscritto fino al raggiungimento del 21° anno di età o del 26° anno di età se studenti; sono considerati superstiti anche i figli di età superiori a quelle indicate che, al compimento del 21° anno ed anche in età superiore, purchè prima del decesso del genitore iscritto, risultino permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo.

In caso di inesistenza, al momento del decesso dell'iscritto, di superstiti appartenenti alle categorie di cui al precedente comma, sono considerati superstiti:

a) il padre e la madre dell'iscritto che risultino a carico dell'iscritto medesimo al momento del suo decesso;

b) in caso di assenza di entrambi i genitori, i fratelli e le sorelle nubili dell'iscritto semprechè, al momento del decesso di questi, risultino permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo ed a carico dell'iscritto medesimo.

Il trattamento di pensione cessa, per il coniuge superstite, in caso di nozze e, per i figli, al raggiungimento del 21° anno di età o del 26° anno di età se studenti, ovvero con la perdita dello stato di inabilità al lavoro proficuo.

L'ENPAM può disporre opportuni controlli per accertare la permanenza nei superstiti del diritto al trattamento di pensione.

Art. 12.

Ai superstiti dell'iscritto deceduto dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e prima di conseguire il trattamento ordinario o di invalidità compete, se l'iscritto non aveva compiuto il 70° anno di età, un'aliquota della pensione, calcolata come indicato al precedente art. 10, che sarebbe spettata allo iscritto medesimo, ove fosse divenuto totalmente e permanentemente invalido al momento del decesso, e, se l'iscritto aveva compiuto il 70° anno di età, un'aliquota della pensione che sarebbe spettata all'iscritto stesso se avesse convertito totalmente in pensione l'indennità relativa al trattamento ordinario spettantegli all'atto del decesso, al netto dell'eventuale acconto liquidatogli ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 rivalutato, entro il limite del 5% annuo, ai sensi dell'ultimo comma del medesimo art. 7.

L'aliquota di cui al precedente comma è pari al 60% per il coniuge superstite di cui alla lettera *a)* del secondo comma dell'art. 11; peraltro, quando il coniuge non concorre con figli aventi diritto a pensione, l'aliquota viene elevata al 70%.

L'aliquota per i figli di cui alla lettera *b)* del secondo comma dell'art. 11, ove il diritto alla pensione competa anche al coniuge superstite, è pari:

al 20% in caso di un figlio solo;
al 40% in caso di due o più figli.

L'aliquota, ove la pensione non competa anche al coniug superstite, è pari:

all'80% in caso di un figlio solo;
al 90% in caso di due figli;
al 100% in caso di tre o più figli.

In caso di assenza dei superstiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma dell'art. 11, la pensione compete ai superstiti di cui alla lettera *a)* del terzo comma dell'art. 11 o, in caso di assenza di questi, a quelli di cui alla lettera *b)* del terzo comma del medesimo articolo, per un importo pari alle seguenti aliquote della pensione di cui al primo comma del presente articolo:

per il padre o, in caso di assenza di questi, per la madre dell'iscritto: 60% della pensione;
per un solo collaterale avente diritto: 40% della pensione;
per due collaterali aventi diritto: 50% della pensione;
per tre o più collaterali aventi diritto: 60% della pensione.

Il trattamento di cui al presente articolo spetta anche ai superstiti di iscritti che abbiano presentato domanda per il conseguimento del trattamento ordinario o di invalidità e che siano deceduti prima di aver esercitato la facoltà di scelta fra la liquidazione dell'indennità e la liquidazione in pensione.

Art. 13.

Ai superstiti dell'iscritto deceduto dopo il conseguimento della pensione ordinaria o di invalidità di cui ai precedenti articoli spettano aliquote della pensione liquidata all'iscritto.

Nulla spetta, invece, ai superstiti di iscritto per la parte di trattamento ordinario o di invalidità già liquidata all'iscritto sotto forma di indennità.

Le aliquote di cui al primo comma del presente articolo sono uguali a quelle indicate, per ciascuna categoria di superstiti, al precedente art. 12.

Art. 14.

All'iscritto, che divenga temporaneamente e totalmente inabile all'esercizio dell'attività professionale e sospenda la propria attività presso gli ambulatori degli istituti di cui all'art. 1 del presente regolamento, compete una indennità giornaliera di invalidità erogabile solo per periodi di invalidità precedenti il compimento del 70° anno di età.

La misura della indennità giornaliera, le modalità di erogazione, la decorrenza e la durata della erogazione medesima sono stabilite dal comitato direttivo dell'ENPAM su conforme parere del comitato consultivo di cui al successivo art. 15.

L'ENPAM provvede ad accertare in qualsiasi momento e nei modi che ritiene più convenienti la esistenza dello stato di invalidità totale temporanea.

Ove dagli accertamenti eseguiti, l'indennità risulti non dovuta o dovuta solo in parte, le somme indebitamente pagate all'iscritto vengono portate in detrazione dei contributi previdenziali versati o da versare per l'iscritto, fatta salva ogni altra forma di recupero, anche mediante trattenuta sulle prestazioni, delle somme indebitamente pagate.

Art. 15.

Presso l'ENPAM è costituito un comitato consultivo, con compiti consultivi circa la gestione del fondo di cui al presente regolamento, formato da 20 componenti eletti dagli iscritti al fondo medesimo nel numero di uno per ciascuna regione.

I componenti del comitato consultivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il comitato consultivo in occasione della sua prima riunione, da tenersi su convocazione del presidente dell'ENPAM subito dopo le designazioni dei suoi componenti, nomina nel proprio seno un presidente e due vice presidenti che lo sostituiscono a turno in caso di assenza od impedimento; il segretario del comitato consultivo ed il vice segretario per la sostituzione in caso di assenza od impedimento sono nominati tra i funzionari dell'ENPAM dal presidente dell'ente medesimo.

Il comitato consultivo si riunisce su convocazione del suo presidente in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il presidente dell'ENPAM od almeno un terzo dei suoi componenti ne facciano richiesta al presidente del comitato medesimo con l'esatta indicazione degli argomenti da trattare.

Il comitato consultivo è validamente riunito in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti, ed in seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e con il medesimo invito di questa, se è presente almeno un terzo dei suoi componenti. Il comitato consultivo delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Il presidente dell'ENPAM od un suo delegato può presenziare alle riunioni del comitato consultivo; partecipa alle riunioni del comitato consultivo, con voto consultivo, il direttore generale dell'ENPAM.

Le spese per la costituzione ed il funzionamento del comitato consultivo sono a carico del fondo.

Art. 16.

Spetta al comitato consultivo:

1) di designare iscritti al fondo per la nomina a far parte del comitato direttivo dell'ENPAM ai sensi dell'art. 12, terzo comma, dello statuto dell'ente;

2) di esaminare i bilanci consuntivi ed i bilanci tecnici relativi alla gestione del fondo e di trasmettere eventuali osservazioni al presidente dell'ente;

3) di esprimere pareri su questioni particolari nascenti dall'applicazione del presente regolamento;

4) di formulare proposte per l'attuazione e le modifiche del presente regolamento ed in particolare quelle concernenti l'attuazione dell'art. 14 di esso;

5) di formulare indicazioni di carattere generale concernenti le norme per la contribuzione al fondo.

Nessuna modifica potrà essere apportata al presente regolamento senza il preventivo parere favorevole del comitato consultivo.

Art. 17.

Per l'ammissione ai riscatti di cui ai precedenti articoli 3 e 9 e per il conseguimento delle prestazioni di cui al presente regolamento gli aventi diritto devono presentare domanda alla presidenza dell'ENPAM corredata dai documenti che saranno richiesti dalla direzione dell'ente.

Il trattamento di pensione ordinaria a favore del medico decorre dal mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Il trattamento di pensione per invalidità decorre dal mese successivo a quello in cui si realizzano le condizioni di cui al primo comma dell'art. 10; nel caso, tuttavia, in cui il medico fruisca del trattamento per invalidità temporanea, quello di pensione decorre dal mese successivo alla cessazione di questo.

I trattamenti di pensione a favore dei superstiti decorrono dal mese successivo a quello del decesso del medico, semprechè gli aventi diritto presentino domanda all'ente entro cinque anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine la pensione è liquidata dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, con pagamento degli arretrati per un massimo di cinque anni, senza interessi.

Le prestazioni sono pagate direttamente agli aventi diritto od ai loro legali rappresentanti e le pensioni sono corrisposte in ratei bimestrali posticipati: in caso di decesso del pensionato durante il bimestre, agli aventi causa spetta la quota di pensione relativa all'intero mese in cui è avvenuto il decesso.

Contro i provvedimenti assunti dall'ente in materia di contributi e di prestazioni di cui al presente regolamento è ammesso ricorso nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 21 del regolamento del fondo di previdenza generale dell'ENPAM approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 8 febbraio 1975.

Art. 18.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli importi dei conti personali e della riserva tecnica di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3 del regolamento approvato con decreto ministeriale 19 maggio 1972, vengono trasferiti alla riserva tecnica generale del fondo pur tenendosi separata evidenza di tutti i contributi versati per i singoli iscritti dagli istituti di cui al precedente art. 1, nonchè dei contributi volontari versati dai singoli iscritti medesimi ai sensi del regolamento approvato con decreto ministeriale 24 giugno 1968.

I contributi volontari possono essere utilizzati in tutto o in parte, a richiesta dell'iscritto, quali contributi per i riscatti ai fini previdenziali dei periodi di cui al precedente art. 3; la parte non utilizzata per i riscatti medesimi verrà liquidata in aggiunta alla indennità di cui agli articoli 7 e 10 o con questa convertita in pensione secondo quanto previsto per i trattamenti ordinario, di invalidità ed a superstiti.

Art. 19.

Per un periodo di tre anni dalla data di approvazione del presente regolamento, è soppresso il limite del 65° anno di età per il riscatto ai fini previdenziali dei periodi indicati al primo ed al secondo comma dell'art. 3 del presente regolamento.

Art. 20.

Le indennità relative ai trattamenti ordinari, già liquidati a favore degli iscritti in permanenza di rapporto professionale con gli istituti di cui al precedente art. 1 alla data di approvazione del presente regolamento, vengono considerate acconti da imputare al trattamento definitivo secondo le norme del presente regolamento.

I trattamenti di pensione liquidati a favore degli iscritti di cui al precedente comma vengono conservati dai loro titolari; all'atto della liquidazione ai titolari stessi od ai loro superstiti del trattamento definitivo a mente del presente regolamento si considererà come acconto da imputare al trattamento medesimo secondo le norme del presente regolamento il corrispondente importo della indennità liquidata ed a suo tempo convertita in pensione. Per gli iscritti di cui al presente ed al precedente comma il trattamento definitivo, al netto degli acconti indicati, non potrà essere inferiore al totale dei contributi versati dopo la liquidazione degli acconti medesimi.

I trattamenti di pensione ordinaria e di invalidità in godimento all'entrata in vigore del presente regolamento da parte dei medici cessati dal rapporto professionale di cui al precedente art. 1 vengono maggiorati, con decorrenza dalla data di approvazione del regolamento medesimo, di un importo pari:

al 50 % delle prime L. 25.000 mensili;

al 40 % della parte eccedente le L. 25.000 mensili e fino a L. 50.000 mensili;

al 30 % della parte eccedente le L. 50.000 mensili e fino a L. 75.000 mensili;

al 20 % della parte eccedente le L. 75.000 mensili e fino a L. 100.000 mensili;

al 10 % della parte eccedente le L. 100.000 mensili.

I trattamenti di pensione in godimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento da parte dei superstiti vengono ricalcolati, con decorrenza dalla data di approvazione del regolamento medesimo, maggiorando nei modi indicati al precedente terzo comma il trattamento che sarebbe spettato al medico a mente del regolamento 19 maggio 1972 ove fosse divenuto invalido al momento del decesso; una volta determinato nel modo sopra descritto l'importo della pensione base, la misura del trattamento spettante ai singoli superstiti viene fissata con i criteri di cui al precedente art. 12 salvo il mantenimento della misura del vecchio trattamento se più elevato.

Il trattamento di pensione a favore di orfani di iscritti che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *b*) del secondo comma dell'art. 11, sospeso per il raggiungimento del 21° anno di età da parte dei beneficiari, viene ripristinato e maggiorato a mente del precedente comma, con decorrenza dalla data di approvazione del presente regolamento.

I trattamenti relativi a cessazioni dal rapporto, invalidità e decessi verificatisi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento vengono liquidati in base alle norme del regolamento 19 maggio 1972 con le maggiorazioni previste dal terzo e quarto comma del presente articolo.

I trattamenti di pensione liquidati, maggiorati o conservati dai titolari a mente dei precedenti comma sono soggetti alle variazioni determinate dall'applicazione del meccanismo di indicizzazione di cui all'art. 5.

A tal fine, quale indice di riferimento di ciascuna pensione si pone quello rilevato nel mese di dicembre dell'anno che precede quello di decorrenza del presente regolamnto.

Art. 21.

In caso di cessazione dell'attività del fondo a causa della soppressione della contribuzione previdenziale o dell'inadeguatezza di essa, accertata dal comitato direttivo dell'ENPAM in base alle risultanze dei bilanci tecnici di cui al precedente art. 5, sentito il parere del comitato consultivo, i trattamenti di pensione in erogazione ed i trattamenti consistenti nella liquidazione di una indennità o di una pensione, per i quali è già maturato il diritto, vengono assicurati dall'ENPAM a mezzo della riserva tecnica generale determinando il fabbisogno relativo a mezzo di apposito bilancio tecnico.

L'eventuale eccedenza della riserva viene ripartita fra tutti gli iscritti al fondo, con esclusione di quelli che fruiscono dei trattamenti di cui al precedente comma, in proporzione ai contributi per ognuno di essi versati. Ove si constati l'insufficienza della riserva tecnica generale alla copertura dei trattamenti di cui al primo comma, l'ammontare di questi viene ridotto proporzionalmente.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme del fondo di previdenza generale dello ENPAM approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 8 febbraio 1975, in quanto applicabili.

Art. 22.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

TABELLA *A*

per la conversione in pensione della indennità per trattamento ordinario (art. 8)

La pensione annua si calcola moltiplicando l'importo della indennità da convertire per il coefficiente relativo all'età del medico al momento in cui chiede la conversione. Per ciascun mese intero compiuto dopo le età indicate viene maggiorato il coefficiente di 1/12 della differenza fra il coefficiente medesimo e quello successivo.

Età	Coefficiente
50	0,07259
51	0,07409
52	0,07568
53	0,07737
54	0,07917
55	0,08109
56	0,08313
57	0,08531
58	0,08762
59	0,09011
60	0,09277
61	0,09566
62	0,09878
63	0,10215
64	0,10583
65	0,10983
66	0,11417
67	0,11888
68	0,12402
69	0,12962
70	0,13575
71	0,14241
72	0,14964
73	0,15742
74	0,16585
75	0,17493
76	0,18472
77	0,19536
78	0,20673
79	0,21896
80	0,23220
81	0,24640
82	0,26156
83	0,27776
84	0,29501
85	0,31332
86	0,33268
87	0,35310
88	0,37447
89	0,39677
90 e oltre	0,42004

REGOLAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE DEI MEDICI MUTUALISTI GENERICI

Art. 1.

Il fondo di previdenza a favore dei medici generici aventi rapporto professionale con gli istituti gestori dell'assicurazione sociale di malattia ed operanti nei propri studi professionali, assunto in gestione dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici, ENPAM, a norma dell'art. 4, secondo comma, dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931, e successive modificazioni, è regolato dalle disposizioni di cui al presente regolamento nonchè dalle norme del regolamento approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 19 maggio 1972 per la parte espressamente richiamata.

Sono iscritti al fondo tutti i medici generici di cui al precedente comma aventi rapporto professionale con istituti comunque denominati ed operanti nei propri studi professionali ed appartenenti a categorie sanitarie la cui specificazione è rimessa alle norme che regolano i rapporti fra i medici e gli istituti.

La determinazione della misura dei contributi previdenziali e delle modalità del loro versamento è rimessa alle norme che regolano i rapporti fra i medici e gli istituti, avuto riguardo alle indicazioni formulate dal comitato consultivo ai sensi del successivo art. 16.

Art. 2.

Le entrate del fondo sono costituite:

a) dai versamenti degli istituti di cui al precedente art. 1 quali contributi previdenziali relativi ai compensi pagati ai medici generici a rapporto professionale con gli istituti medesimi;

b) dai versamenti effettuati dagli iscritti o dagli istituti a titolo di riscatto ai fini previdenziali dei periodi di cui al successivo art. 3, primo e secondo comma;

c) da una quota dei proventi e delle plusvalenze degli investimenti dell'ENPAM proporzionale ai mezzi del fondo;

d) da donazioni ed oblazioni a favore del fondo.

Le uscite del fondo sono costituite:

a) dalle prestazioni previdenziali di cui al presente regolamento;

b) da una quota delle spese di amministrazione dell'ENPAM determinata annualmente dal comitato direttivo dell'Ente in proporzione sia ai mezzi gestiti per il fondo che all'entità delle prestazioni erogate.

La differenza fra le entrate e le uscite di cui sopra viene passata alla riserva tecnica generale costituita con tutti i mezzi di competenza del fondo.

Art. 3.

I periodi di attività svolta a rapporto professionale ai sensi del precedente art. 1 per i quali non vi è stata contribuzione previdenziale al fondo o, comunque, non vi è stato accredito di contributi a favore degli iscritti, possono essere riscattati ai fini previdenziali, per un massimo di 10 anni, mediante versamento dei contributi relativi.

Possono essere, altresì, riscattati ai fini previdenziali, per un massimo di sei anni, gli anni necessari al conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Il riscatto dei periodi di cui al primo comma del presente articolo, avviene mediante versamento di un contributo che, per ciascun anno che si intende riscattare in relazione a ciascun istituto, e proporzionalmente per le frazioni di anno, è pari al 50% del contributo medio annuo versato nel corso del rapporto professionale coperto da contribuzione previdenziale con l'istituto medesimo precedente la data di presentazione della domanda di ammissione al riscatto.

Il riscatto di cui al secondo comma avviene mediante versamento di un contributo che per ciascun anno che si intende riscattare è pari al contributo medio annuo versato dagli istituti di cui al precedente art. 1 nel corso del rapporto professionale, coperto da contribuzione previdenziale al fondo, precedente la data di presentazione della domanda di ammissione al riscatto.

I riscatti sono consentiti, prima del compimento del 65° anno di età e dell'insorgere dello stato di invalidità pensionabile, all'iscritto che alla data di presentazione della domanda possa contare su una anzianità di contribuzione al fondo di almeno cinque anni; peraltro, ai fini del riscatto di cui al primo comma, il requisito di anzianità contributiva di cui sopra deve derivare da attività prestata presso ciascun istituto per il quale viene avanzata domanda di riscatto.

Il versamento del contributo di riscatto può essere effettuato in unica soluzione ovvero ratealmente; ove l'iscritto scelga la forma di pagamento rateale, il contributo di riscatto viene maggiorato dell'interesse del 5% annuo e deve essere corrisposto, con le modalità stabilite dal comitato direttivo dello ENPAM su conforme parere del comitato consultivo del fondo, in numero di anni non superiore a quello degli anni da riscattare.

In caso di cessazione del rapporto professionale con gli istituti di cui al precedente art. 1, in caso di invalidità e in caso di decesso dell'iscritto prima che sia completato il versamento rateale del contributo di riscatto, il calcolo delle prestazioni viene effettuato come se il riscatto medesimo fosse stato completato all'atto del verificarsi dell'evento e quanto risulta effettivamente ancora dovuto, al netto di ogni interesse, viene trattenuto sulle competenze degli aventi diritto con un massimo, per le pensioni di invalidità ed a superstiti, pari al 20% dell'importo di esse.

Tuttavia, se al momento del verificarsi dell'evento l'iscritto non è in regola con il versamento rateale dei contributi, i benefici derivanti dall'accoglimento della domanda di riscatto vengono limitati agli anni, o alle frazioni di anno, relativi ai versamenti effettuati.

Art. 4.

Delle entrate e delle uscite del fondo l'ENPAM tiene separata gestione.

L'ENPAM tiene altresì separata contabilizzazione di tutti i contributi versati per ciascun iscritto in relazione alla sua attività professionale prestata per contro degli istituti di cui all'art. 1 del presente regolamento.

A ciascun iscritto l'ENPAM rimette annualmente il prospetto dei contributi versati, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, per l'iscritto medesimo.

Art. 5.

Le prestazioni previdenziali assicurate dal presente regolamento sono cumulabili con tutte le prestazioni del fondo di previdenza generale dell'ENPAM, con quelle degli altri fondi di previdenza a favore di particolari categorie gestiti dallo ENPAM, con quelle del fondo per l'assicurazione in caso di ricovero ospedaliero dei medici e dei loro familiari e con tutte le altre prestazioni previdenziali di cui gli iscritti eventualmente beneficiano o beneficieranno.

Le misure delle pensioni erogate dal fondo sono soggette a variazioni, secondo le norme che seguono, in relazione alle variazioni del numero indice mensile nazionale, dei «prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati» elaborato dall'Istituto centrale di statistica.

A tal fine, per ciascuna pensione si rileva il predetto numero indice per il mese di dicembre di ciascun anno e si calcola la variazione percentuale in aumento od in diminuzione da esso subita, nell'anno, rispetto al numero indice del mese di dicembre dell'anno di decorrenza della pensione.

La variazione percentuale così rilevata, fino al limite massimo del 12% annuo, viene applicata alla misura iniziale della pensione, cumulandosi algebricamente con le variazioni man mano apportate alla pensione in godimento.

La variazione della pensione decorre dal 1° luglio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla variazione medesima.

Alla fine di ciascun biennio dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si provvede all'accertamento, a mezzo di apposito bilancio tecnico, della situazione finanziaria del fondo ed alle modificazioni delle norme relative ai trattamenti previsti dal regolamento stesso, anche in ordine al limite massimo delle variazioni da apportare alle pensioni in godimento, rese eventualmente necessarie dai risultati dell'accertamento.

Art. 6.

I trattamenti previdenziali erogati dal fondo sono i seguenti:

il trattamento ordinario;

il trattamento per invalidità assoluta e permanente;

il trattamento a favore dei superstiti;

il trattamento per invalidità temporanea.

Art. 7.

Il trattamento ordinario è riconosciuto a favore dell'iscritto che dopo l'entrata in vigore del presente regolamento abbia compiuto il 65° anno di età e sia cessato dal rapporto professionale di cui al precedente art. 1.

Il trattamento ordinario è riconosciuto anche all'iscritto di cui al precedente comma che non abbia raggiunto il 65° anno di età, sempreché egli abbia conseguito presso il fondo una anzianità contributiva, effettiva o riscattata ai sensi del precedente art. 3, non inferiore a 28 anni, di cui almeno 18 coperti

da contribuzione effettiva, e sia in possesso da almeno 30 anni del diploma di laurea in medicina e chirurgia. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti contributivi sopra indicati si tiene conto anche dell'anzianità contributiva maturata dallo iscritto, in distinti periodi, presso i fondi di previdenza gestiti dall'ENPAM a favore dei medici specialisti operanti nei propri studi professionali e dei medici operanti negli ambulatori degli istituti di cui al precedente art. 1, purchè derivante da attività svolta in epoca diversa da quella coperta da contribuzione al presente fondo.

Il trattamento consiste nella liquidazione di una indennità costituita dalla somma degli elementi di cui appresso, rivalutati ai sensi del successivo comma:

a) dall'80% dei contributi versati in ciascun anno per lo iscritto ai sensi della lettera *a*) del precedente art. 2 moltiplicati per il rapporto, comunque non inferiore all'unità, corrente tra l'aliquota contributiva media in vigore negli ultimi 60 mesi che precedono la cessazione dell'attività e l'aliquota contributiva in vigore all'epoca a cui si riferisce ciascun contributo;

b) dai contributi di riscatto eventualmente versati a mente del primo e terzo comma dell'art. 3;

c) dai contributi di riscatto eventualmente versati a mente del secondo e quarto comma dell'art. 3;

d) dai contributi volontari eventualmente versati sotto il regime del regolamento approvato con decreto ministeriale 24 giugno 1968 per la parte non utilizzata, a mente del successivo art. 18, per il pagamento dei contributi di riscatto.

Gli importi di cui al precedente comma vengono rivalutati, entro il limite massimo del 12% annuo, in base all'eventuale aumento percentuale subito al dicembre dell'anno che precede quello di cessazione di cui al primo comma, dall'« indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati » elaborato dall'Isituto centrale di statistica, aumento calcolato:

dal dicembre dell'anno cui si riferiscono i contributi di cui alla lettera *b*) del precedente comma;

dal dicembre dell'anno in cui sono stati versati i contributi di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) del precedente comma.

All'iscritto che, al raggiungimento del 65° anno di età non cessi dal rapporto con gli istituti di cui al precedente art. 1 compete, per una sola volta, su richiesta ed a titolo di acconto sulla liquidazione definitiva, la liquidazione di una indennità di importo pari, nel massimo, al 30 % di quella che gli verrebbe liquidata ove cessasse dal rapporto con gli istituti medesimi all'atto della richiesta.

All'atto della cessazione del rapporto, dall'indennità definitiva viene detratto l'acconto erogato a mente del precedente comma rivalutato per ciascun anno, e proporzionalmente per le frazioni di anno, in base al tasso di rendimento lordo del patrimonio del fondo, comprese le plusvalenze contabilizzate, risultante dal bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Art. 8.

In sostituzione della indennità di cui al precedente articolo o di ua parte di essa, gli iscritti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo medesimo possono conseguire una pensione ordinaria reversibile ai superstiti di cui all'art. 12 con le modalità ed in base alle aliquote ivi previste; tuttavia, la parte di indennità costituita dai contributi di riscatto di cui alla lettera *b*) del terzo comma del precedente art. 7, rivalutati a mente del quarto comma del medesimo art. 7, ove liquidata in pensione, viene computata al doppio del suo importo.

L'importo della pensione ordinaria annua si calcola moltiplicando l'indennità, o la parte di essa che si intende sostituire con la pensione medesima, per il coefficiente fissato dalla tabella *A* allegata al presente regolamento e relativo alla età raggiunta dall'iscritto al momento della presentazione allo ENPAM della richiesta.

Art. 9.

In caso di cessazione dal rapporto professionale con tutti gli istituti di cui al precedente art. 1, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e prima del raggiungimento del 65° anno di età o dell'anzianità contributiva di cui al secondo comma del precedente art. 7, spetta all'iscritto la liquidazione di una indennità pari all'80% dei contributi versati, intendendosi la rimanente parte dei contributi ed i proventi degli investimenti con essi effettuati acquisiti al fondo a titolo di copertura dei rischi corsi fino alla liquidazione.

Per il medico che, dopo aver cessato dal rapporto professionale con tutti gli istituti ed essere stato liquidato a mente del presente regolamento o del regolamento 19 maggio 1972 ovvero ancora di precedenti regolamenti, riprenda l'attività a rapporto professionale con gli istituti medesimi, si instaura una posizione previdenziale nuova ad ogni effetto; in questo caso l'iscritto semprechè non abbia percepito l'indennità di cui al precedente art. 7, può riscattare la differenza tra gli anni riscattabili nel corso del nuovo rapporto e gli anni riscattati nel corso del precedente rapporto, nonchè, alle condizioni di cui al terzo e quinto comma dell'art. 3, gli anni relativi alla durata del precedente rapporto.

Art. 10.

Il trattamento per invalidità assoluta e permanente spetta all'iscritto che, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e prima del compimento del 70° anno di età, divenga inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale ai fini del conseguimento della pensione per invalidità erogata dal fondo di previdenza generale dell'ENPAM e cessi dal rapporto professionale con tutti gli istituti di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Il trattamento per invalidità assoluta e permanente consiste nella liquidazione di una indennità pari all'80% dei contributi versati per l'iscritto dagli istituti di cui al precedente art. 1 nonchè dal totale dei contributi versati dall'iscritto medesimo a mente degli articoli 3, primo e secondo comma, e 18, secondo comma, integrati da una somma pari ad 1/10 dell'importo complessivo, come sopra determinato, per ogni anno intero mancante al raggiungimento del 70° anno di età; dall'ammontare così calcolato si detrae quanto eventualmente liquidato quale acconto a mente del penultimo comma del precedente art. 7, rivalutato, entro il limite del 5% annuo, ai sensi dell'ultimo comma del medesimo art. 7.

L'integrazione di cui sopra non può comunque essere inferiore al totale dei contributi versati nei cinque anni di più elevata contribuzione, riscatti esclusi, compresi nell'ultimo decennio nè può essere superiore al doppio di essi.

Quando l'invalidità è dovuta a fatto connesso con lo svolgimento dell'attività professionale per conto degli istituti di cui al precedente art. 1, l'indennità liquidabile non può comunque essere inferiore a L. 10.000.000.

L'iscritto ha diritto, ove più favorevole, all'indennità prevista in caso di liquidazione del trattamento ordinario di cui all'art. 7, ancorchè non possa contare sui requisiti di anzianità di contribuzione e di laurea di cui al secondo comma del medesimo art. 7.

Al posto della liquidazione dell'indennità di cui ai precedenti comma l'iscritto può conseguire una pensione annua, reversibile ai superstiti, calcolata sull'ammontare dell'indennità e pari:

al 50 % delle prime, lire 1 milione dell'indennità medesima;

al 40 % delle successive, lire 1 milione dell'indennità medesima;

al 30 % delle successive, lire 1 milione dell'indennità medesima;

al 20 % delle successive, lire 1 milione dell'indennità medesima;

al 15 % dell'eccedenza.

La revoca del trattamento di pensione per invalidità da parte del fondo di previdenza generale dell'ENPAM comporta anche la revoca del trattamento di pensione per invalidità da parte del fondo di cui al presente regolamento.

Art. 11.

Ai superstiti degli iscritti competono le prestazioni di cui ai successivi articoli.

Sono considerati superstiti:

a) il coniuge dell'iscritto, semprechè non sia stata pronunziata sentenza di divorzio fra i coniugi nè sentenza di separazione per colpa del coniuge superstite o di entrambi;

b) i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati e naturali riconosciuti dell'iscritto fino al raggiungimento del 21° anno di età o del 26° anno di età se studenti; sono considerati superstiti anche i figli di età superiore a quelle indicate che, al compimento del 21° anno ed anche in età superiore, purchè prima del decesso del genitore iscritto, risultino permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo.

In caso di inesistenza, al momento del decesso dell'iscritto, di superstiti appartenenti alle categorie di cui al precedente comma, sono considerati superstiti:

a) il padre e la madre dell'iscritto che risultino a carico dell'iscritto medesimo al momento del suo decesso;

b) in caso di assenza di entrambi i genitori, i fratelli e le sorelle nubili dell'iscritto semprechè, al momento del decesso di questi, risultino permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo ed a carico dell'iscritto medesimo.

Il trattamento di pensione cessa, per il coniuge superstite, in caso di nozze e, per i figli, al raggiungimento del 21° anno di età o del 26° anno di età se studenti, ovvero con la perdita dello stato di inabilità al lavoro proficuo.

L'ENPAM può disporre opportuni controlli per accertare la permanenza nei superstiti del diritto al trattamento di pensione.

Art. 12.

Ai superstiti dell'iscritto deceduto dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e prima di conseguire il trattamento ordinario o di invalidità compete, se l'iscritto non aveva compiuto il 70° anno di età, un'aliquota della pensione, calcolata come indicato al precedente art. 10, che sarebbe spettata allo iscritto medesimo, ove fosse divenuto totalmente e permanentemente invalido al momento del decesso, e, se l'iscritto aveva compiuto il 70° anno di età, un'aliquota della pensione che sarebbe spettata all'iscritto stesso se avesse convertito totalmente in pensione l'indennità relativa al trattamento ordinario spettantegli all'atto del decesso, al netto dell'eventuale acconto liquidatogli ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 rivalutato, entro il limite del 5 % annuo, ai sensi dell'ultimo comma del medesimo art. 7.

L'aliquota di cui al precedente comma è pari al 60 % per il coniuge superstite di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 11; peraltro, quando il coniuge non concorre con figli aventi diritto a pensione, l'aliquota viene elevata al 70 %.

L'aliquota per i figli di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 11, ove il diritto alla pensione competa anche al coniuge superstite, è pari:

al 20 % in caso di un figlio solo;

al 40 % in caso di due o più figli.

L'aliquota, ove il diritto alla pensione non competa anche al coniuge superstite, è pari:

all'80 % in caso di un figlio solo;

al 90 % in caso di due figli;

al 100 % in caso di tre o più figli.

In caso di assenza dei superstiti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 11, la pensione competente ai superstiti di cui alla lettera a) del terzo comma dell'art. 11 o, in caso di assenza di questi, a quelli di cui alla lettera b) del terzo comma del medesimo articolo, per un importo pari alle seguenti aliquote della pensione di cui al primo comma del presente articolo:

per il padre o, in caso di assenza di questi, per la madre dell'iscrito: 60% della pensione;

per un solo collaterale avente diritto: 40% della pensione;

per due collaterali aventi diritto: 50 % della pensione;

per tre o più collaterali aventi diritto: 60 % della pensione.

Il trattamento di cui al presente articolo spetta anche ai superstiti di iscritti che abbiano presentato domanda per il conseguimento del trattamento ordinario o di invalidità e che siano deceduti prima di aver esercitato la facoltà di scelta fra la liquidazione dell'indennità e la liquidazione in pensione.

Art. 13.

Ai superstiti dell'iscritto deceduto dopo il conseguimento della pensione ordinaria o di invalidità di cui ai precedenti articoli spettano aliquote della pensione liquidata all'iscritto.

Nulla spetta, invece, ai superstiti di iscritto per la parte di trattamento ordinario o di invalidità già liquidata all'iscritto sotto forma di indennità.

Le aliquote di cui al primo comma del presente articolo sono uguali a quelle indicate per ciascuna categoria di superstiti, al precedente art. 12.

Art. 14.

All'iscritto, che diviene temporaneamente e totalmente inabile all'esercizio dell'attività professionale compete una indennità giornaliera di invalidità erogabile solo per periodi di invalidità precedenti il compimento del 70° anno di età.

La misura della indennità giornaliera, le modalità di erogazione, la decorrenza e la durata della erogazione medesima sono stabilite dal comitato direttivo dell'ENPAM su conforme parere del comitato consultivo di cui al successivo art. 15.

L'ENPAM provvede ad accertare in qualsiasi momento e nei modi che ritiene più convenienti la esistenza dello stato di invalidità totale temporanea.

Ove dagli accertamenti eseguiti l'indennità risulti non dovuta o dovuta solo in parte, le somme indebitamente pagate allo iscritto vengono portate in detrazione dei contributi previdenziali versati per l'iscritto, a partire dai più recenti e risalendo ai più remoti fino alla concorrenza del dovuto, fatta salva ogni altra forma di recupero, anche mediante trattenuta sulle prestazioni, delle somme indebitamente pagate.

Art. 15.

Presso l'ENPAM è costituito un comitato consultivo, con compiti consultivi circa la gestione del fondo di cui al presente regolamento, formato da 20 componenti eletti dagli iscritti al fondo medesimo nel numero di uno per ciascuna regione.

I componenti del comitato consultivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il comitato consultivo in occasione della sua prima riunione da tenersi su convocazione del presidente dell'ENPAM subito dopo le designazioni dei suoi componenti, nomina nel proprio seno un presidente e due vice presidenti che lo sostituiscono a turno in caso di assenza od impedimento; il segretario del comitato consultivo ed il vice segretario per la sostituzione in caso di assenza od impedimento sono nominati tra i funzionari dell'ENPAM dal presidente dell'ente medesimo.

Il comitato consultivo si riunisce su convocazione del suo presidente in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il presidente dell'ENPAM od almeno un terzo dei suoi componenti ne facciano richiesta al presidente del comitato medesimo con l'esatta indicazione degli argomenti da trattare.

Il comitato consultivo è validamente riunito in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti, ed in seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e con il medesimo invito di questa, se è presente almeno un terzo dei suoi componenti. Il comitato consultivo delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Il presidente dell'ENPAM od un suo delegato può presenziare alle riunioni del comitato consultivo; partecipa alle riunioni del comitato consultivo, con voto consultivo, il direttore generale dell'ENPAM.

Le spese per la costituzione ed il funzionamento del comitato consultivo sono a carico del fondo.

Art. 16.

Spetta al comitato consultivo:

1) di designare iscritti al fondo per la nomina a far parte del comitato direttivo dell'ENPAM ai sensi dell'art. 12, terzo comma, dello statuto dell'Ente;

2) di esaminare i bilanci consuntivi ed i bilanci tecnici relativi alla gestione del fondo e di trasmettere eventuali osservazioni al presidente dell'Ente;

3) di esprimere pareri su questioni particolari nascenti dall'applicazione del presente regolamento;

4) di formulare proposte per l'attuazione e le modifiche del presente regolamento ed in particolare quelle concernenti l'attuazione dell'art. 14 di esso;

5) di formulare indicazioni di carattere generale concernenti le norme per la contribuzione al fondo.

Nessuna modifica potrà essere apportata al presente regolamento senza il preventivo parere favorevole del comitato consultivo.

Art. 17.

Per l'ammissione ai riscatti di cui ai precedenti articoli 3 e 9 e per il conseguimento delle prestazioni di cui al presente regolamento, gli aventi diritto devono presentare domanda alla presidenza dell'ENPAM corredata dai documenti che saranno richiesti dalla direzione dell'Ente.

Il trattamento di pensione ordinaria a favore del medico decorre dal mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Il trattamento di pensione per invalidità decorre dal mese successivo a quello in cui si realizzano le condizioni di cui al primo comma dell'art. 10, nel caso, tuttavia, in cui il medico fruisca del trattamento per invalidità temporanea, quello di pensione decorre dal mese successivo alla cessazione di questo.

I trattamenti di pensione a favore dei superstiti decorrono dal mese successivo a quello del decesso del medico, semprechè gli aventi diritto presentino domanda all'Ente entro cinque anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine la pensione è liquidata dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, con pagamento degli arretrati per un massimo di cinque anni, senza interessi.

Le prestazioni sono pagate direttamente agli aventi diritto od ai loro legali rappresentanti e le pensioni sono corrisposte in ratei bimestrali posticipati: in caso di decesso del pensionato durante il bimestre, agli aventi causa spetta la quota di pensione relativa all'intero mese in cui è avvenuto il decesso.

Contro i provvedimenti assunti dall'Ente in materia di contributi e di prestazioni di cui al presente regolamento è ammesso il ricorso nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 21 del regolamento del fondo di previdenza generale dell'ENPAM approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 8 febbraio 1975.

Art. 18.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli importi dei conti personali e della riserva tecnica di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3 del regolamento approvato con decreto ministeriale 19 maggio 1972 vengono trasferiti alla riserva tecnica generale del fondo pur tenendosi separata evidenza di tutti i contributi versati per i singoli iscritti dagli istituti di cui al precedente art. 1, nonchè dei contributi volontari versati dai singoli iscritti medesimi ai sensi del regolamento approvato con decreto ministeriale 24 giugno 1968.

I contributi volontari possono essere utilizzati in tutto o in parte, a richiesta dell'iscritto e iniziando da quelli versati in epoca più recente, quali contributi per i riscatti ai fini previdenziali dei periodi di cui al precedente art. 3, primo e secondo comma; la parte non utilizzata per i riscatti medesimi verrà liquidata con le modalità previste per i trattamenti ordinario, di invalidità ed a superstiti.

Art. 19.

Per un periodo di tre anni dalla data di approvazione del presente regolamento è soppresso il limite del 65° anno di età per il riscatto ai fini previdenziali degli anni indicati al primo e secondo comma dell'art. 3 del presente regolamento.

Art. 20.

Le indennità relative ai trattamenti ordinari, già liquidati a favore degli iscritti in permanenza di rapporto professionale con gli istituti di cui al precedente art. 1 alla data di approvazione del presente regolamento, vengono considerate acconti da imputare al trattamento definitivo secondo le norme del presente regolamento

I trattamenti di pensione liquidati a favore degli iscritti di cui al precedente comma vengono conservati dai loro titolari; all'atto della liquidazione ai titolari stessi od ai loro superstiti del trattamento definitivo a mente del presente regolamento si considererà come acconto da imputare al trattamento medesimo secondo le norme del presente regolamento il corrispondente importo della indennità liquidata ed a suo tempo convertita in pensione. Per gli iscritti di cui al presente ed al precedente comma il trattamento definitivo, al netto degli acconti indicati, non potrà essere inferiore al totale dei contributi versati dopo la liquidazione degli acconti medesimi.

I trattamenti di pensione ordinaria e di invalidità in godimento all'entrata in vigore del presente regolamento da parte dei medici cessati dal rapporto professionale di cui al precedente art. 1 vengono maggiorati, con decorrenza dalla data di approvazione del regolamento medesimo, di un importo pari:

al 50 % delle prime L. 25.000 mensili;

al 40 % della parte eccedente le L. 25.000 e fino a L. 50.000 mensili;

al 30 % della parte eccedente le L. 50.000 e fino a L. 75.000 mensili;

al 20 % della parte eccedente le L. 75.000 e fino a L. 100.000 mensili;

al 10 % della parte eccedente le L. 100.000 mensili.

I trattamenti di pensione in godimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento da parte dei superstiti vengono ricalcolati, con decorrenza dalla data di approvazione del regolamento medesimo, maggiorando nei modi indicati al precedente terzo comma il trattamento che sarebbe spettato al medico a mente del regolamento 19 maggio 1972 ove fosse divenuto invalido al momento del decesso, una volta determinato nel modo sopra descritto l'importo della pensione base, la misura del trattamento spettante ai singoli superstiti viene fissata con i criteri di cui al precedente art. 12 salvo il mantenimento della misura del vecchio trattamento se più elevato.

Il trattamento di pensione a favore di orfani di iscritti che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *b*) del secondo comma dell'art. 11, sospeso per il raggiungimento del 21° anno di età da parte dei beneficiari, viene ripristinato e maggiorato a mente del precedente comma, con decorrenza dalla data di approvazione del presente regolamento.

I trattamenti relativi a cessazioni del rapporto, invalidità e decessi verificatisi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento vengono liquidati in base alle norme del regolamento 19 maggio 1972 con le maggiorazioni previste dal terzo e quarto comma del presente articolo.

I trattamenti di pensione liquidati, maggiorati o conservati dai titolari a mente dei precedenti comma sono soggetti alle variazioni determinate dall'applicazione del meccanismo di indicizzazione di cui all'art. 5.

A tal fine, quale indice di riferimento di ciascuna pensione, si pone quello rilevato nel mese di dicembre dell'anno che precede quello di decorrere dal presente regolamento.

Art. 21.

In caso di cessazione dell'attività del fondo a causa della soppressione della contribuzione previdenziale o dell'inadeguatezza di essa accertata dal comitato direttivo dell'ENPAM in base alle risultanze dei bilanci tecnici di cui al precedente art. 5, sentito il parere del comitato consultivo, i trattamenti di pensione in erogazione ed i trattamenti consistenti nella liquidazione di una indennità o di una pensione, per i quali è già maturato il diritto, vengono assicurati dall'ENPAM a mezzo della riserva tecnica generale determinando il fabbisogno relativo a mezzo di apposito bilancio tecnico.

L'eventuale eccedenza della riserva viene ripartita fra tutti gli iscritti al fondo, con esclusione di quelli che fruiscono dei trattamenti di cui al precedente comma, in proporzione ai contributi per ognuno di essi versati Ove si constati l'insufficenza della riserva tecnica generale alla copertura dei trattamenti di cui al primo comma, l'ammontare di questi viene ridotto proporzionalmente.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme del fondo di previdenza generale dello ENPAM approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 8 febbraio 1975, in quanto applicabili.

Art. 22.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

TABELLA *A*

per la conversione in pensione della indennità per trattamento ordinario (art. 8)

La pensione annua si calcola moltiplicando l'importo della indennità da convertire per il coefficiente relativo all'età del medico al momento in cui chiede la conversione. Per ciascun mese intero compiuto dopo le età indicate viene maggiorato il coefficiente di 1/12 della differenza fra il coefficiente medesimo e quello successivo.

Età	Coefficiente
—	—
50	0,07259
51	0,07409
52	0,07568
53	0,07737
54	0,07917
55	0,08109
56	0,08313
57	0,08531
58	0,08762
59	0,09011
60	0,09277
61	0,09566
62	0,09878
63	0,10215
64	0,10583
65	0,10983
66	0,11417
67	0,11888
68	0,12402
69	0,12962
70	0,13575
71	0,14241
72	0,14964
73	0,15742
74	0,16585
75	0,17493
76	0,18472
77	0,19536
78	0,20673
79	0,21896
80	0,23220
81	0,24640
82	0,26156
83	0,27776
84	0,29501
85	0,31332
86	0,33268
87	0,35310
88	0,37447
89	0,39677
90 e oltre	0,42004

REGOLAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE DEI MEDICI MUTUALISTI SPECIALISTI ESTERNI

Art. 1.

Il fondo di previdenza a favore dei medici specialisti aventi rapporto professionale con gli istituti gestori dell'assicurazione sociale di malattia ed operanti nei propri studi professionali, assunto in gestione dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici ENPAM, a norma dell'art. 4, secondo comma, dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931, e successive modificazioni, è regolato dalle disposizioni di cui al presente regolamento nonchè dalle norme del regolamento approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 19 maggio 1972 per la parte espressamente richiamata.

Sono iscritti al fondo tutti i medici specialisti di cui al precedente comma aventi rapporto professionale con istituti comunque denominati, operanti nei propri studi professionali ed appartenenti a categorie sanitarie la cui specificazione è rimessa alle norme che regolano i rapporti fra i medici e gli istituti.

La determinazione della misura dei contributi previdenziali e delle modalità del loro versamento è rimessa alle norme che regolano i rapporti fra i medici e gli istituti, avuto riguardo alle indicazioni formulate dal comitato consultivo ai sensi del successivo art. 16.

Art. 2.

Le entrate del fondo sono costituite:

a) dai versamenti degli istituti di cui al precedente art. 1 quali contributi previdenziali relativi ai compensi pagati ai medici specialisti a rapporto professionale con gli istituti medesimi;

b) dai versamenti effettuati dagli iscritti o dagli istituti a titolo di riscatto ai fini previdenziali dei periodi di cui al successivo art. 3, primo e secondo comma;

c) da una quota dei proventi e delle plusvalenze degli investimenti dell'ENPAM proporzionale ai mezzi del fondo;

d) da donazioni ed oblazioni a favore del fondo.

Le uscite del fondo sono costituite:

a) dalle prestazioni previdenziali di cui al presente regolamento;

b) da una quota delle spese di amministrazione dello ENPAM determinata annualmente dal comitato direttivo dell'Ente in proporzione sia ai mezzi gestiti per il fondo che alla entità delle prestazioni erogate.

La differenza fra le entrate e le uscite di cui sopra viene passata alla riserva tecnica generale costituita con tutti i mezzi di competenza del fondo.

Art. 3.

I periodi di attività svolta a rapporto professionale ai sensi del precedente art. 1 per i quali non vi è stata contribuzione previdenziale al fondo possono essere riscattati ai fini previdenziali mediante versamento dei contributi relativi.

Possono essere altresì riscattati ai fini previdenziali, per un massimo di dieci, gli anni necessari al conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia e quelli necessari per conseguire, secondo l'ordinamento in vigore, i titoli richiesti per svolgere l'attività professionale di cui al precedente art. 1.

Il riscatto dei periodi di cui al primo comma del presente articolo, avviene mediante versamento di un contributo che, per ciascun anno che si intende riscattare in relazione a ciascun istituto, e proporzionalmente per le frazioni di anno, è pari al contributo medio annuo versato nel corso del rapporto professionale coperto da contribuzione previdenziale con l'istituto medesimo precedente la data di presentazione della domanda di ammissione al riscatto, con un massimo di L. 1.000.000 per ciascun anno riscattato presso ciascun istituto.

Il riscatto degli anni di cui al secondo comma del presente articolo, avviene mediante versamento di un contributo che, per ciascun anno che si intende riscattare, è pari al contributo medio annuo versato dagli istituti di cui al precedente art. 1 nel corso del rapporto professionale, coperto da contribuzione previdenziale al fondo, precedente la data di presentazione della domanda di ammissione al riscatto, con un massimo di L. 2.000.000 per ciascun anno.

I riscatti di cui ai precedenti comma sono consentiti, prima del compimento del 65° anno di età e dell'insorgere dello stato di invalidità pensionabile, all'iscritto che, alla data di presentazione della domanda, possa contare su un'anzianità di contribuzione al fondo di almeno 5 anni; peraltro, ai fini del riscatto di cui al primo comma, il requisito di anzianità contributiva di cui sopra deve derivare da attività prestata presso ciascun istituto per il quale viene avanzata domanda di riscatto.

Il versamento del contributo di riscatto può essere effettuato in unica soluzione ovvero ratealmente; ove l'iscritto scelga la forma di pagamento rateale, il contributo di riscatto viene maggiorato dell'interesse del 5 % annuo e deve essere corrisposto, con le modalità stabilite dal comitato direttivo dello ENPAM su conforme parere del comitato consultivo del fondo, in un numero di anni non superiore a quello degli anni da riscattare.

In caso di cessazione dal rapporto professionale con gli istituti di cui al precedente art. 1, in caso di invalidità ed in caso di decesso dell'iscritto prima che sia completato il versamento rateale del contributo di riscatto, il calcolo delle prestazioni viene effettuato come se il riscatto medesimo fosse stato completato all'atto del verificarsi dell'evento e quanto risulta effettivamente ancora dovuto, al netto di ogni interesse, viene trattenuto sulle competenze degli aventi diritto con un massimo, per le pensioni di invalidità ed a superstiti, pari al 20 % dell'importo di esse.

Tuttavia, se al momento del verificarsi dell'evento l'iscritto non è in regola con il versamento rateale dei contributi, i benefici derivanti dall'accoglimento della domanda di riscatto vengono limitati agli anni, o alle frazioni di anno, relativi ai versamenti effettuati.

Art. 4.

Delle entrate e delle uscite del fondo l'ENPAM tiene separata gestione.

L'ENPAM tiene altresì separata contabilizzazione di tutti i contributi versati per ciascun iscritto in relazione alla sua attività professionale prestata per conto degli istituti di cui all'art. 1 del presente regolamento.

A ciascun iscritto l'ENPAM rimette annualmente il prospetto dei contributi versati, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, per l'iscritto medesimo.

Art. 5.

Le prestazioni previdenziali assicurate dal presente regolamento sono cumulabili con tutte le prestazioni del fondo di previdenza generale dell'ENPAM, con quelle degli altri fondi di previdenza a favore di particolari categorie gestiti dallo ENPAM, con quelle del fondo per l'assicurazione in caso di ricovero ospedaliero dei medici e dei loro familiari e con tutte le altre prestazioni previdenziali di cui gli iscritti eventualmente beneficiano o beneficieranno.

Le misure delle pensioni erogate dal fondo sono soggette a variazioni, secondo le norme che seguono, in relazione alle variazioni del numero indice mensile nazionale dei «prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati», elaborato dall'Istituto centrale di statistica.

A tal fine, per ciascuna pensione si rileva il predetto numero indice per il mese di dicembre di ciascun anno e si calcola la variazione percentuale in aumento od in diminuzione da esso subita, nell'anno, rispetto al numero indice del mese di dicembre dell'anno di decorrenza della pensione.

La variazione percentuale così rilevata, fino al limite massimo del 12% annuo, viene applicata alla misura iniziale della pensione cumulandosi algebricamente con le variazioni man mano apportate alla pensione in godimento.

La variazione della pensione decorre dal 1° luglio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla variazione medesima.

Alla fine di ciascun biennio dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si provvede all'accertamento, a mezzo di apposito bilancio tecnico, della situazione finanziaria del fondo ed alle modificazioni delle norme relative ai trattamenti previsti dal regolamento stesso, anche in ordine al limite massimo delle variazioni da apportare alle pensioni in godimento, rese eventualmente necessarie dai risultati dell'accertamento.

Art. 6.

I trattamenti previdenziali erogati dal fondo sono i seguenti:

il trattamento ordinario;

il trattamento per invalidità assoluta e permanente;

il trattamento a favore dei superstiti;

il trattamento per invalidità temporanea.

Art. 7.

Il trattamento ordinario è riconosciuto a favore dell'iscritto che dopo l'entrata in vigore del presente regolamento abbia compiuto il 65° anno di età e sia cessato dal rapporto professionale di cui al precedente art. 1.

Il trattamento ordinario è riconosciuto anche all'iscritto di cui al precedente comma che non abbia raggiunto il 65° anno di età, semprechè egli abbia conseguito presso il fondo una anzianità contributiva, effettiva o riscattata ai sensi del precedente art. 3, non inferiore a 28 anni di cui almeno 18 coperti da contribuzione effettiva e sia in possesso da almeno 30 anni del diploma di laurea in medicina e chirurgia. I predetti requisiti di anzianità contributiva e di laurea sono ridotti di 3 anni per gli iscritti che per almeno 10 anni hanno svolto per gli istituti mutualistici una attività per la quale sono stati esposti al rischio di radiazioni ionizzanti di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93 ed hanno percepito da parte degli istituti medesimi una apposita indennità di rischio. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti contributivi sopra indicati si tiene conto anche dell'anzianità contributiva maturata dall'iscritto, in distinti periodi, presso i fondi di previdenza gestiti dall'ENPAM a favore dei medici generici e dei medici operanti negli ambulatori degli istituti di cui al precedente art. 1, purchè derivante da attività svolta in epoca diversa da quella coperta da contribuzione al presente fondo.

Il trattamento consiste nella liquidazione di una indennità costituita dalla somma degli elementi di cui appresso, rivalutati ai sensi del successivo comma:

a) dall'80% dei contributi versati per l'iscritto ai sensi della lettera *a*) del precedente art. 2, al netto della parte eventualmente eccedente l'importo annuo di L. 6.000.000, moltiplicati per il rapporto, comunque non inferiore alla unità, corrente tra l'aliquota contributiva media in vigore negli ultimi 60 mesi che precedono la cessazione dell'attività e l'aliquota contributiva in vigore all'epoca a cui si riferisce ciascun contributo;

b) dall'80% dei contributi di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2, per la parte eccedente l'importo annuo di lire 6.000.000;

c) dai contributi di riscatto eventualmente versati a mente del primo e secondo comma dell'art. 3;

d) dai contributi volontari eventualmente versati sotto il regime del regolamento approvato con decreto ministeriale 24 giugno 1968 per la parte non utilizzata, a mente del successivo art. 18, per il pagamento dei contributi di riscatto.

Gli importi di cui al precedente comma vengono rivalutati, entro il limite massimo del 12% annuo, in base all'eventuale aumento percentuale subito dall'«indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati» elaborato dall'Istituto centrale di statistica, dal dicembre dell'anno in cui sono stati versati i singoli contributi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente comma al dicembre dell'anno che precede quello di cessazione di cui al primo comma.

All'iscritto che, al raggiungimento del 65° anno di età non cessi dal rapporto con gli istituti di cui al precedente art. 1 compete, per una sola volta, su richiesta ed a titolo di acconto sulla liquidazione definitiva, la liquidazione di una indennità di importo pari, nel massimo, al 30% di quella che gli verrebbe liquidata ove cessasse dal rapporto con gli istituti medesimi all'atto della richiesta.

All'atto della cessazione del rapporto, dall'indennità definitiva viene detratto l'acconto erogato a mente del precedente comma rivalutato per ciascun anno, e proporzionalmente per le frazioni di anno, in base al tasso di rendimento lordo del patrimonio del fondo, comprese le plusvalenze contabilizzate, risultante dal bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Art. 8.

In sostituzione della indennità di cui al precedente articolo o di una parte di essa, gli iscritti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo medesimo possono conseguire una pensione ordinaria reversibile ai superstiti di cui all'art. 12 con le modalità ed in base alle aliquote ivi previste.

L'importo della pensione ordinaria annua si calcola moltiplicando l'indennità o la parte di essa che si intende sostituire con la pensione medesima, per il coefficiente fissato dalla tabella *A* allegata al presente regolamento e relativo all'età raggiunta dall'iscritto al momento della presentazione all'ENPAM della richiesta.

Art. 9.

In caso di cessazione dal rapporto professionale con tutti gli istituti di cui al precedente art. 1, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e prima del raggiungimento del 65° anno di età o dell'anzianità contributiva di cui al secondo comma del precedente art. 7, spetta all'iscritto la liquidazione di una indennità pari all'80% dei contributi versati, intendendosi la rimanente parte dei contributi ed i proventi degli investimenti con essi effettuati acquisiti al fondo a titolo di copertura dei rischi corsi fino alla liquidazione.

Per il medico che, dopo aver cessato dal rapporto professionale con tutti gli istituti ed essere stato liquidato a mente del presente regolamento o del regolamento 19 maggio 1972 ovvero ancora di precedenti regolamenti, riprenda l'attività a rapporto professionale con gli istituti medesimi, si instaura una posizione previdenziale nuova ad ogni effetto; in questo caso l'iscritto semprechè non abbia percepito l'indennità di cui al precedente art. 7, può riscattare la differenza tra gli anni

riscattabili nel corso del nuovo rapporto e gli anni riscattati nel corso del precedente rapporto, nonchè, alle condizioni di cui al terzo e quinto comma dell'art. 3, gli anni relativi alla durata del precedente rapporto.

Art. 10.

Il trattamento per invalidità assoluta e permanente spetta all'iscritto che, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e prima del compimento del 70° anno di età, divenga inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale ai fini del conseguimento della pensione per invalidità erogata dal fondo di previdenza generale dell'ENPAM e cessi dal rapporto professionale con tutti gli istituti di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Il trattamento per invalidità assoluta e permanente consiste nella liquidazione di una indennità pari all'80% dei contributi versati per l'iscritto dagli istituti di cui al precedente art. 1, al netto della parte eventualmente eccedente l'importo annuo di L. 6.000.000, nonchè dal totale dei contributi versati dall'iscritto medesimo a mente degli articoli 3, primo e secondo comma, e 18, secondo comma, integrati da una somma pari ad un decimo dell'importo complessivo, come sopra determinato, per ogni anno intero mancante al raggiungimento del 70° anno di eta; dall'ammontare così calcolato si detrae quanto eventualmente liquidato quale acconto a mente del penultimo comma del precedente art. 7 rivalutato, entro il limite del 5% annuo, ai sensi dell'ultimo comma del medesimo art. 7.

L'integrazione di cui sopra non può comunque essere inferiore al totale dei contributi versati nei cinque anni di più elevata contribuzione, riscatti esclusi, compresi nell'ultimo decennio, nè può essere superiore al doppio di essi, con un massimo di L. 20.000.000.

La parte dei contributi eventualmente eccedente l'importo annuo di L. 6.000.000, viene liquidata all'iscritto nella misura dell'80% in aggiunta all'indennità di cui al secondo e terzo comma del presente articolo.

L'iscritto ha diritto, ove più favorevole, all'indennità prevista in caso di liquidazione del trattamento ordinario di cui all'art. 7, ancorchè non possa contare sui requisiti di anzianità di contribuzione e di laurea di cui al secondo comma del medesimo art. 7.

Al posto della liquidazione dell'indennità di cui ai precedenti comma l'iscritto può conseguire una pensione annua, reversibile ai superstiti, calcolata sull'ammontare dell'indennità e pari:

al 50% delle prime, lire 1 milione dell'indennità medesima;

al 40% delle successive, lire 1 milione dell'indennità medesima;

al 30% delle successive, lire 1 milione dell'indennità medesima;

al 20% delle successive, lire 1 milione dell'indennità medesima;

al 15% dell'eccedenza.

La revoca del trattamento di pensione per invalidità da parte del fondo di previdenza generale dell'ENPAM comporta anche la revoca del trattamento di pensione per invalidità da parte del fondo di cui al presente regolamento.

Art. 11.

Ai superstiti degli iscritti competono le prestazioni di cui ai successivi articoli.

Sono considerati superstiti:

a) il coniuge dell'iscritto, semprechè non sia stata pronunziata sentenza di divorzio fra i coniugi ne sentenza di separazione per colpa del coniuge superstite o di entrambi;

b) i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati e naturali riconosciuti dell'iscritto fino al raggiungimento del 21° anno di età o del 26° anno di età se studenti; sono considerati superstiti anche i figli di età superiori a quelle indicate che, al compimento del 21° anno ed anche in età superiore, purchè prima del decesso del genitore iscritto, risultino permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo.

In caso di inesistenza, al momento del decesso dell'iscritto, di superstiti appartenenti alle categorie di cui al precedente comma, sono considerati superstiti:

a) il padre e la madre dell'iscritto che risultino a carico dell'iscritto medesimo al momento del suo decesso;

b) in caso di assenza di entrambi i genitori, i fratelli e le sorelle nubili dell'iscritto semprechè, al momento del decesso di questi, risultino permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo ed a carico dell'iscritto medesimo.

Il trattamento di pensione cessa, per il coniuge superstite, in caso di nozze e, per i figli, al raggiungimento del 21° anno di età o del 26° anno di età se studenti, ovvero con la perdita dello stato di inabilità al lavoro proficuo.

L'ENPAM può disporre opportuni controlli per accertare la permanenza nei superstiti del diritto al trattamento di pensione.

Art. 12.

Ai superstiti dell'iscritto deceduto dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e prima di conseguire il trattamento ordinario o di invalidità compete, se l'iscritto non aveva compiuto il 70° anno di età, un'aliquota della pensione, calcolata come indicato al precedente art. 10, che sarebbe spettata allo iscritto medesimo, ove fosse divenuto totalmente e permanentemente invalido al momento del decesso, e, se l'iscritto aveva compiuto il 70° anno di età, un'aliquota della pensione che sarebbe spettata all'iscritto stesso se avesse convertito totalmente in pensione l'indennità relativa al trattamento ordinario spettantegli all'atto del decesso, al netto dell'eventuale acconto liquidatogli ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 rivalutato, entro il limite del 5% annuo, ai sensi dell'ultimo comma del medesimo art. 7.

L'aliquota di cui al precedente comma è pari al 60% per il coniuge superstite di cui alla lettera *a)* del secondo comma dell'art. 11; peraltro, quando il coniuge non concorre con figli aventi diritto a pensione, l'aliquota viene elevata al 70%.

L'aliquota per i figli di cui alla lettera *b)* del secondo comma dell'art. 11, ove il diritto alla pensione competa anche al coniuge superstite, è pari:

al 20% in caso di un figlio solo;

al 40% in caso di due o più figli.

L'aliquota, ove il diritto alla pensione non competa anche al coniuge superstite, è pari:

all'80% in caso di un figlio solo;

al 90% in caso di due figli;

al 100% in caso di tre o più figli.

In caso di assenza dei superstiti di cui alla lettera *a)* e *b)* del secondo comma dell'art. 11, la pensione ai superstiti di cui alla lettera *a)* del terzo comma dell'art. 11 o, in caso di assenza di questi, a quelli di cui alla lettera *b)* del terzo comma del medesimo articolo, per un importo pari alle seguenti aliquote della pensione di cui al primo comma del presente articolo:

per il padre o, in caso di assenza di questi, per la madre dell'iscritto: 60% della pensione;

per un solo collaterale avente diritto: 40% della pensione;

per due collaterali aventi diritto: 50% della pensione;

per tre o più collaterali aventi diritto: 60% della pensione.

Il trattamento di cui al presente articolo spetta anche ai superstiti di iscritti che abbiano presentato domanda per il conseguimento del trattamento ordinario o di invalidità e che siano deceduti prima di aver esercitato la facoltà di scelta fra la liquidazione dell'indennità e la liquidazione in pensione.

Art. 13.

Ai superstiti dell'iscritto deceduto dopo il conseguimento della pensione ordinaria o di invalidità di cui ai precedenti articoli spettano aliquote della pensione liquidata all'iscritto.

Nulla spetta, invece, ai superstiti di iscritto per la parte di trattamento ordinario o di invalidità già liquidata all'iscritto sotto forma di indennità.

Le aliquote di cui al primo comma del presente articolo sono uguali a quelle indicate, per ciascuna categoria di superstiti, al precedente art. 12.

Art. 14.

All'iscritto, che diviene temporaneamente e totalmente inabile all'esercizio dell'attività professionale compete una indennità giornaliera di invalidità erogabile solo per periodi di invalidità precedenti il compimento del 70° anno di età.

La misura della indennità giornaliera, le modalità di erogazione, la decorrenza e la durata della erogazione medesima sono stabilite dal comitato direttivo dell'ENPAM su conforme parere del comitato consultivo di cui al successivo art. 15.

L'ENPAM provvede ad accertare in qualsiasi momento e nei modi che ritiene più convenienti la esistenza dello stato di invalidità totale temporanea.

Ove dagli accertamenti eseguiti l'indennità risulti non dovuta o dovuta solo in parte, le somme indebitamente pagate allo iscritto vengono portate in detrazione dai contributi previdenziali versati per l'iscritto, a partire dai più recenti e risalendo ai più remoti fino alla concorrenza del dovuto, fatta salva ogni altra forma di recupero, anche mediante trattenuta sulle prestazioni, delle somme indebitamente pagate.

Art. 15.

Presso l'ENPAM è costituito un comitato consultivo, con compiti consultivi circa la gestione del fondo di cui al presente regolamento, formato da 20 componenti eletti dagli iscritti al fondo medesimo nel numero di uno per ciascuna regione.

I componenti del comitato consultivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il comitato consultivo in occasione della sua prima riunione da tenersi su convocazione del presidente dell'ENPAM subito dopo le designazioni dei suoi componenti, nomina nel proprio seno un presidente e due vice presidenti che lo sostituiscono a turno in caso di assenza o impedimento; il segretario del comitato consultivo ed il vice segretario per la sostituzione in caso di assenza od impedimento sono nominati tra i funzionari dell'ENPAM dal presidente dell'Ente medesimo.

Il comitato consultivo si riunisce su convocazione del suo presidente in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il presidente dell'ENPAM od almeno un terzo dei suoi componenti ne facciano richiesta al presidente del comitato medesimo con l'esatta indicazione degli argomenti da trattare.

Il comitato consultivo è validamente riunito in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti, ed in seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e con il medesimo invito di questa, se è presente almeno un terzo dei suoi componenti. Il comitato consultivo delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Il presidente dell'ENPAM od un suo delegato può presenziare alle riunioni del comitato consultivo; partecipa alle riunioni del comitato consultivo, con voto consultivo, il direttore generale dell'ENPAM.

Le spese per la costituzione ed il funzionamento del comitato consultivo sono a carico del fondo.

Art. 16.

Spetta al comitato consultivo:

1) di designare iscritti al fondo per la nomina a far parte del comitato direttivo dell'ENPAM ai sensi dell'art. 12, terzo comma, dello statuto dell'Ente;

2) di esaminare i bilanci tecnici relativi alla gestione del fondo nonchè i bilanci consuntivi del fondo medesimo e di trasmettere tempestivamente eventuali osservazioni in merito al presidente dell'Ente;

3) di esprimere pareri su questioni particolari nascenti dall'applicazione del presente regolamento;

4) di formulare proposte per l'attuazione e le modifiche del presente regolamento ed in particolare quelle concernenti l'attuazione dell'art 14 di esso;

5) di formulare indicazioni di carattere generale concernenti le norme per la contribuzione al fondo.

Nessuna modifica potrà essere apportata al presente regolamento senza il preventivo parere favorevole del comitato consultivo.

Art. 17.

Per l'ammissione ai riscatti di cui ai precedenti articoli 3 e 9 e per il conseguimento delle prestazioni di cui al presente regolamento gli aventi diritto devono presentare domanda alla presidenza dell'ENPAM corredata dai documenti che saranno richiesti dalla direzione dell'Ente.

Il trattamento di pensione ordinaria a favore del medico decorre dal mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Il trattamento di pensione per invalidità decorre dal mese successivo a quello in cui si realizzano le condizioni di cui al primo comma dell'art. 10; nel caso, tuttavia, in cui il medico fruisca del trattamento per invalidità temporanea, quello di pensione decorre dal mese successivo alla cessazione di questo.

I trattamenti di pensione a favore dei superstiti decorrono dal mese successivo a quello del decesso del medico, semprechè gli aventi diritto presentino domanda all'Ente entro cinque anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine la pensione è liquidata dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, con pagamento degli arretrati per un massimo di cinque anni, senza interessi.

Le prestazioni sono pagate direttamente agli aventi diritto od ai loro legali rappresentanti e le pensioni sono corrisposte in ratei bimestrali posticipati: in caso di decesso del pensionato durante il bimestre, agli aventi causa spetta la quota di pensione relativa all'intero mese in cui è avvenuto il decesso.

Contro i provvedimenti assunti dall'Ente in materia di contributi e di prestazioni di cui al presente regolamento è ammesso ricorso nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 21 del regolamento del fondo di previdenza generale dell'ENPAM approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 8 febbraio 1975.

Art. 18.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli importi dei conti personali e della riserva tecnica di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3 del regolamento approvato con decreto ministeriale 19 maggio 1972 vengono trasferiti alla riserva tecnica generale del fondo tenendosi separata evidenza di tutti i contributi versati per i singoli iscritti dagli istituti di cui al precedente art. 1, nonchè dei contributi volontari versati dai singoli iscritti medesimi ai sensi del regolamento approvato con decreto ministeriale 24 giugno 1968.

I contributi volontari possono essere utilizzati in tutto o in parte, a richiesta dell'iscritto e iniziando da quelli versati in epoca più recente, quali contributi per i riscatti ai fini previdenziali dei periodi di cui al precedente art. 3, primo e secondo comma; la parte non utilizzata per i riscatti medesimi verrà liquidata con le modalità previste per i trattamenti ordinario, di invalidità ed a superstiti.

Art. 19.

Per un periodo di tre anni dalla data di approvazione del presente regolamento, è soppresso il limite del 65° anno di età per il riscatto ai fini previdenziali dei periodi indicati al primo e secondo comma dell'art. 3 del presente regolamento.

Art. 20.

Le indennità relative ai trattamenti ordinari, già liquidati a favore degli iscritti in permanenza di rapporto professionale con gli istituti di cui al precedente art. 1 alla data di approvazione del presente regolamento, vengono considerati acconti da imputare al trattamento definitivo secondo le norme del presente regolamento.

I trattamenti di pensione liquidati a favore degli iscritti di cui al precedente comma vengono conservati dai loro titolari; all'atto della liquidazione ai titolari stessi, od ai loro superstiti, del trattamento definitivo a mente del presente regolamento si considererà come acconto da imputare al trattamento medesimo secondo le norme del presente regolamento il corrispondente importo della indennità liquidata ed a suo tempo convertita in pensione. Per gli iscritti di cui al presente e precedente comma il trattamento definitivo, al netto degli acconti indicati, non potrà essere inferiore al totale dei contributi versati dopo la liquidazione degli acconti medesimi.

I trattamenti di pensione ordinaria e di invalidità in godimento all'entrata in vigore del presente regolamento da parte di medici cessati dal rapporto professionale di cui al precedente art. 1 vengono maggiorati, con decorrenza dalla data di approvazione del regolamento medesimo, di importo pari:

al 50 % delle prime L. 25.000 mensili;

al 40 % della parte eccedente le L. 25.000 e fino a L. 50 000 mensili;

al 30 % della parte eccedente le L. 50.000 e fino a L. 75.000 mensili;

al 20 % della parte eccedente le L. 75.000 e fino a L. 100.000 mensili;

al 10 % della parte eccedente le L. 100.000 mensili.

I trattamenti di pensione in godimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento da parte dei superstiti vengono ricalcolati, con decorrenza dalla data di approvazione del regolamento medesimo, maggiorando nei modi indicati al precedente terzo comma il trattamento che sarebbe spettato al medico a mente del regolamento 19 maggio 1972 ove fosse divenuto invalido al momento del decesso; una volta determinato nel modo sopra descritto l'importo della pensione base, la misura del trattamento spettante ai singoli superstiti viene fissata con i criteri di cui al precedente art. 12 salvo il mantenimento della misura del vecchio trattamento se più elevato.

Il trattamento di pensione a favore di orfani di iscritti che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *b*) del secondo comma dell'art. 11, sospeso per il raggiungimento del 21° anno di età da parte dei beneficiari, viene ripristinato e maggiorato a mente del precedente comma, con decorrenza dalla data di approvazione del presente regolamento.

I trattamenti relativi a cessazioni del rapporto, invalidità e decessi verificatisi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento vengono liquidati in base alle norme del regolamento 19 maggio 1972 con le maggiorazioni previste dal terzo e quarto comma del presente articolo.

I trattamenti di pensione liquidati, maggiorati o conservati dai titolari a mente dei precedenti comma sono soggetti alle variazioni determinate dall'applicazione del meccanismo di indicizzazione di cui all'art. 5.

A tal fine, quale indice di riferimento di ciascuna pensione, si pone quello rilevato nel mese di dicembre dell'anno che precede quello di decorrenza del presente regolamento.

Art. 21.

In caso di cessazione dell'attività del fondo a causa della soppressione della contribuzione previdenziale o dell'inadeguatezza di essa, accertata dal comitato direttivo dell'ENPAM in base alle risultanze dei bilanci tecnici di cui al precedente art. 5, sentito il parere del comitato consultivo, i trattamenti di pensione in erogazione ed i trattamenti consistenti nella liquidazione di una indennità o di una pensione, per i quali è già maturato il diritto, vengono assicurati dall'ENPAM a mezzo della riserva tecnica generale determinando il fabbisogno relativo a mezzo di apposito bilancio tecnico.

L'eventuale eccedenza della riserva viene ripartita fra tutti gli iscritti al fondo, con esclusione di quelli che fruiscono dei trattamenti di cui al precedente comma, in proporzione ai contributi per ognuno di essi versati. Ove si constati l'insufficienza della riserva tecnica generale alla copertura dei trattamenti di cui al primo comma, l'ammotare di questi viene ridotto proporzionalmente.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme del fondo di previdenza generale dello ENPAM approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 8 febbraio 1975, in quanto applicabili.

Art. 22.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

TABELLA *A*

per la conversione in pensione della indennità per trattamento ordinario (art. 8)

La pensione annua si calcola moltiplicando l'importo della indennità da convertire per il coefficiente relativo all'età del medico al momento in cui chiede la conversione. Per ciascun mese intero compiuto dopo le età indicate viene maggiorato il coefficiente di 1/12 della differenza fra il coefficiente medesimo e quello successivo.

Età	Coefficiente
—	—
50	0,07259
51	0,07409
52	0,07568
53	0,07737
54	0,07917
55	0,08109
56	0,08313
57	0,08531
58	0,08762
59	0,09011
60	0,09277
61	0,09566
62	0,09878
63	0,10215
64	0,10583
65	0,10983
66	0,11417
67	0,11888
68	0,12402
69	0,12962
70	0,13575
71	0,14241
72	0,14964
73	0,15742
74	0,16585
75	0,17493
76	0,18472
77	0,19536
78	0,20673
79	0,21896
80	0,23220
81	0,24640
82	0,26156
83	0,27776
84	0,29501
85	0,31332
86	0,33268
87	0,35310
88	0,37447
89	0,39677
90 e oltre	0,42004

(11400)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(6651163/1) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.